

RICERCHE STORICHE

RIVISTA QUADRIMESTRALE

Anno XLV - NUMERO 3

SETTEMBRE-DICEMBRE 2015

SOMMARIO

V. MAZZONI	<i>La Terra del Sole al tempo del grande scisma: Guelfi e Ghibellini castrocaresi tra obbedienza romana, cospirazioni ordelaffiane, espansionismo fiorentino (1380-1389)</i>	Pag.	365
I.A. KHVALKOV	<i>Forms of social organization in the Venetian trading station in Tana, 1430s</i>	»	381
A. FERMI	<i>Se spara il poliziotto... Riflessioni sulla violenza nel movimento del 1977 a Roma</i>	»	393
Fonti e documenti			
S. TOGNETTI	<i>La mercatura fiorentina giura fedeltà al Duca d'Atene. Dai rogiti di Ser Bartolo di Ser Neri da Ruffiano</i>	»	415
Note e discussioni			
M. SABATO	<i>The Roman Inquisition in Malta and Elsewhere (Birgu, Malta, 18-20 September 2014)</i>	»	439
P. GIOVANNUCCI	<i>Oltre il mito, dentro la storia. Riflettendo su S. Peli, Storie di Gap, terrorismo urbano e resistenza</i>	»	449
Notiziario bibliografico			
<i>Schede, rassegne, recensioni</i>		»	459
Abstracts			
		»	474
Gli autori			
		»	478
Comitato Referees 2013-2015			
		»	479

LA TERRA DEL SOLE AL TEMPO DEL GRANDE SCISMA: GUELF
E Ghibellini CASTROCARESI TRA OBEDIENZA ROMANA,
COSPIRAZIONI ORDELAFFIANE, ESPANSIONISMO FIORENTINO
(1380-1389)

Capitano di Castelcaro entrai adì 30 novembre l'anno 1423 il dì di Santo Andrea. E del mese di febbraio ritrovai uno trattato di sette abitanti in Castro Caro ch'erano da Furlì, tutti ghibellini, i quali colle chiavi contraffatte per uno di loro ch'era fabbro, voleano mettere la notte di carnasciale la gente del duca di Melano in Castrocaro; de' quali sette ne presi cinque e due se ne fuggirono. A quelli ch'io presi feci tagliare le teste loro. E nota che nel castello di Castrocaro e nel suo contado sono più i Ghibellini che i Guelfi. E truovasi che circa 36 anni fa i Ghibellini di questa terra di Castrocaro uccisono tutti i Guelfi che poterono giugnere, e uccisono de' fanciulli e donne gravide, con grandissimo scelerò e con grande crudeltà¹.

Quel guascone narciso di Buonaccorso di Neri Pitti non poteva certo mancare di vantarsi, nelle sue ricordanze, di aver scoperto una pericolosa congiura contro lo stato fiorentino, architettata dagli uomini di Filippo Maria Visconti nella rocca di Castrocaro proprio mentre ne era il Capitano. E considerate le circostanze e gli attori coinvolti, neppure di trattarsi dall'imputare ai colpevoli di essere anche ghibellini: lui, oligarchico e conservatore nel più profondo dell'animo, fedele in modo zelante alla tradizione politica della sua città, e che dieci anni prima dei fatti narrati era stato persino Arrotò² per il gonfalone e quartiere di residenza al nuovo scrutinio per la Parte Guelfa, tenuto allora con procedure eccezionali – e perciò contestate – «per isdegno che i buoni e veri Guelfi aveano di vedere molti Ghibellini e nuove genti e di vile condizioni entrati negl'uffici di quella Guelfa e loro Casa»³.

¹ BONACCORSO PITTI, *Ricordi*, (a cura di) V. Vestri, «Biblioteca di Storia, 24», Firenze, Firenze University Press, 2015, pp. 95-96 (paragrafi 176 e 177). Altra edizione moderna del testo in *Mercanti scrittori. Ricordi nella Firenze tra medioevo e rinascimento*, (a cura di) V. Branca, «Classici Italiani per l'uomo del nostro tempo», Milano, Rusconi, 1986, p. 499.

² Ovvero un consigliere soprannumerario, aggiunto a quelli regolarmente eletti, così definito nell'ordinamento istituzionale fiorentino.

³ BONACCORSO PITTI, *Ricordi*, pp. 70 e 71 (paragrafo 106); *Mercanti scrittori*, pp. 462 e 464; il carattere, le idee, il tenore della vita del Pitti sono descritti da Vittore Branca nella sua introduzione, alle pp. LV-LXXI. Sul *revival* della Parte Guelfa fiorentina negli anni Dieci del Quattrocento e sullo scrutinio del 1413 si vedano: A. BROWN, *The Guelph Party in fifteenth-century Florence*, «Rinascimento», serie II, vol. XX, 1980, pp. 41-86, poi in EADEM, *The Medici in Florence. The exercise and language of power*, «Italian Medieval and Renaissance Studies. The University of W. Australia, 3», Firenze-Perth, Leo S. Olschki Editore-University of Western Australia Press, 1992, pp. 103-150, e L. DE ANGELIS, *La revisione degli*

La vanità del Pitti, però, ha il grande merito di farci conoscere una vicenda altrimenti ignota, e sicuramente degna di approfondimento, se i relativi atti giudiziari non fossero andati perduti, o quantomeno non risultassero irreperibili nel fondo del *Giudice degli Appelli e Nullità* dell'Archivio di Stato di Firenze, che oggi riunisce le carte dei giudicanti cittadini inviati ad amministrare il dominio⁴.

Per una bizzarria del fato, invece, vi si conserva un registro contenente documentazione allogena, formato per rilegatura dei *libri sententiarum* di quindici ufficiali forestieri operanti a Castrocaro dal 1380 al 1396, tra le quali sentenze se ne leggono ben tre relative alla prima (in ordine cronologico) sommossa di ghibellini ricordata dal Pitti, assieme ad altre che gettano qualche sprazzo di luce su episodi, molto importanti per la vita del castello, occorsi in quell'arco di tempo⁵.

Vale quindi la pena di ricordare come Castrocaro, nonostante i diversi tentativi di vendita al Comune di Firenze susseguitisi dal 1364 al 1395, continuasse a far parte dello stato pontificio per tutto l'ultimo ventennio del Trecento ed ancora fino al 1403, e come rimanesse fedele all'obbedienza romana durante tutta quella fase del Grande Scisma⁶.

Questa collocazione politica si rispecchia naturalmente negli uomini chiamati a governare la Terra del Sole prima da Urbano VI, e poi da Bonifacio IX, ed in nome dei quali i Podestà e Vicari di Castrocaro esercitavano la giustizia e promulgavano le sentenze raccolte nel registro⁷. Il *doctor in decretis* messer Filippo di messer Pietro Carafa della Serra

statuti della Parte Guelfa del 1420, in Leonardo Bruni *Cancelliere della Repubblica di Firenze. Convegno di Studi (Firenze, 27-28 ottobre 1987)*, (a cura di) P. Viti, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1990, pp. 131-156.

⁴ È in questo fondo che si conservano gli atti dei giudicanti fiorentini inviati a governare il territorio nel Trecento e Quattrocento. Sulla sua costituzione si veda G. BISCIONE, *L'ufficiale delle donne, degli ornamenti e delle vesti. Profilo istituzionale e vicende archivistiche*, in *Draghi rossi e querce azzurre. Elenchi descrittivi di abiti di Lusso (Firenze 1343-1345)*, «Memoria Scriptorum», 6. Testi Latini, 4», (a cura di) L. Gérard-Marchant, Firenze, SISMELE Edizioni del Galluzzo, 2013, particolarmente le pp. LXXXIII-LXXXV.

⁵ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Giudice degli Appelli e Nullità*, 126 [d'ora in avanti *Registro*]: questa filza risulta composta da quaderni pergamenei di vario formato, per complessive 156 carte numerate di mano antica; ha subito seri danni per l'alluvione del 1966, tanto da renderne difficoltosa, e talora incerta, la lettura; esclusa sinora dalla consultazione, è attualmente in corso di restauro. L'occasione, eccezionale, di identificarla, per mezzo degli inventari ottocenteschi, e di studiarla, si è realizzata solo grazie alla sensibilità e cortesia del dottor Giuseppe Biscione e della dottoressa Vanna Arrighi, funzionari dell'istituto, ai quali va la mia gratitudine e riconoscenza.

⁶ I tentativi di vendita del 1364, 1371, 1386, 1395, nonché l'occupazione fiorentina nel 1403, sono ricordati in G. MINI, *Illustrazione storica dell'antico castello di Castrocaro collegata ai principali avvenimenti delle città e castella d'Italia*, Modigliana, 1889, p. 145, ed in IDEM, *Cronologia dei capitani di giustizia della provincia Tosco-romagnola dal 1403 al 1500, con Sede principale in Castrocaro, estratto dagli estrinseci dell'archivio di Stato di Firenze: Cenni storico-araldici*, Roma, Collegio Araldico, 1911, pp. 5-6 e nota 1. Sulle origini e lo sviluppo di Castrocaro si vedano A. VASINA, *Note sulla storia dei castelli romagnoli e sull'insediamento di Castrocaro nel medioevo*, «Studi Romagnoli», XXXII, 1981, e C. VERNA-A. ZACCARIA, *L'antica fortezza di Castrocaro*, Castrocaro Terme, 1986.

⁷ Sull'ordinamento dello stato pontificio dopo le Costituzioni Egidiane, ed in particolare sulla Provincia di Romagna, si vedano di Andrea Gardi: *Gli 'ufficiali' nello Stato pontificio del Quattrocento*, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», s. IV, Quaderni, 1, 1997, p. 225-291; *L'amministrazione pontifi-*

di Napoli, Vescovo di Bologna e Cardinale dei Santi Silvestro e Martino ai Monti dal 1378, vi esercitò la carica di Legato Apostolico tra il maggio del 1380 e l'aprile del 1381, nonché quella di Governatore e Rettore *spetialiter deputatum* tra il giugno ed il settembre del 1386⁸. Verosimilmente provenivano dal suo *entourage* i cavalieri napoletani messer Cecco Tortello, Vicario Generale *in temporalibus* e Luogotenente e Podestà dal giugno all'ottobre del 1381, e messer Andrea Boccatoro («Boccatorcus sive de Boccatorcii»), Castellano e Rettore dall'agosto del 1382 al luglio del 1384, e Governatore e Rettore dall'ottobre del 1384 al giugno del 1386⁹. Emanuele Fieschi, Conte di Lavagna e Vescovo di Imola dal 1386, Collettore Apostolico in Romagna dal 1387, fu Rettore e Conservatore di Castrocaro dal luglio al dicembre di quest'ultimo anno, Rettore Conservatore e Governatore dal marzo al giugno del 1389, e Rettore (nonché Vicario di Bertinoro) dall'ottobre del 1389 all'aprile del 1390¹⁰. Infine, Tommaso di Francesco da Campofregoso, donzello e Conte di Novi Ligure, ne fu Castellano e Governatore dal gennaio del 1395 al febbraio del 1396, continuando poi ad amministrarlo sino alla definitiva occupazione fiorentina¹¹. La seguente tabella elenca in ordine cronologico i giurisdicenti alle dipendenze dei rettori sin qui citati, quali si desumono dalla lettura del registro.

Il servizio di questi ufficiali doveva essere oltremodo gravoso, perché alle maggiori e comprensibili problematiche effetto della gravissima crisi in cui allora versavano la Chiesa ed il Patrimonio di San Pietro, si sommavano forti tensioni tutte interne al castello. In particolare, gli atti giudiziari mostrano una permanente conflittualità tra guelfi e ghibellini, le cui passioni ancora alla fine del secolo erano tutt'altro che sopite.

Se ne ha un'avvisaglia nella condanna ad una multa di 200 soldi di bolognini (o all'esilio in caso di insolvenza) per aggressione ed ingiurie, pronunciata nel giugno

fcia e le province settentrionali dello Stato (XIII-XVIII secolo), in «Archivi per la Storia», 13, 2000, pp. 35-65; *Il mutamento di un ruolo: i legati nell'amministrazione interna dello Stato pontificio dal XIV al XVII secolo*, in *Offices et papauté (XIVe-XVIIe siècle)*. *Charges, hommes, destins*, a c. A. Jamme e O. Poncet, «Collection de l'École française de Rome, 334», Roma, Publications de l'École française de Rome, 2005, on line su <<http://books.openedition.org/efr/1151>> (link attivo il 30 giugno 2014). Sugli uffici del Castellano e del Podestà di Castrocaro si veda L. MASCANZONI, *La «Descriptio Romandiole» del Card. Anglic. Introduzione e testo*, «Società di Studi Romagnoli», Bologna, La Fotocromo Emiliana, *sine data*, pp. 191-192.

⁸ *Registro*, cc. 29r, 31r, 34r, 39r, 98r. Sul Carafa si veda *Hierarchia catholica Medii Aevi*, (a cura di) C. Eubel, vol. I: *ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta*, Münster, 1898, pp. 47 e 141; A. A. STRNAD, *Carafa, Filippo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XIX: *Cappi-Cardona*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1976, pp. 545-547, on line su <<http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/carafa-filippo>> (link attivo il 30 giugno 2014).

⁹ *Registro*, cc. 43v, 49v, 74r, 78r, 82r, 85r, 87r, 94v, 96v, 102r, 112r, 116r, 120r; E. CARUSO-E. CARUSO, *Castrocaro nel Rinascimento. Il capoluogo della Romagna toscana tra Quattrocento e Cinquecento*, «Storie. Saggi e Ricerche», Cesena, Società Editrice «Il Ponte Vecchio», 2007, pp. 208-209. A causa dei già accennati guasti alla scrittura, di un Commissario *spetialiter deputatum* nel marzo 1383 riesco a leggere solo le prime due lettere del nome: «FR» (*Registro*, c. 105r).

¹⁰ *Registro*, cc. 1r, 6r, 8r, 9r, 12r, 16r, 18r, 55r, 123r, 127r, 143r, 149r, 153r. Sul Fieschi si veda *Hierarchia catholica Medii Aevi* cit., p. 284. Al suo seguito si dovrebbe attribuire il castellano Iacopo Dardam, sconosciuto al registro: A. A. STRNAD, *Carafa, Filippo* cit., p. 546.

¹¹ *Registro*, c. 135r.

del 1381 da Colombano da Rizzolo di Piacenza contro Ricino *quondam* Cenni – un caporione della parte ghibellina di Castrocaro, come si vedrà tra breve¹². Questi aveva preso parte ad una banale discussione per una compravendita di terreni, accalorandosi però al punto da affrontare uno dei suoi contraddittori che si era allontanato, prima urlandogli «Traditore marzo, ancora non te parte tu da mie? Che tu et gli altri tradicturi guelfi da Castrocaro no' voleno che nue vignama dentro!», e poi addirittura afferrandolo e mettendo mano al coltello – e sarebbe andata a finire anche peggio se uno degli astanti non gli avesse bloccato le braccia. Dunque, volendo prestar fede alle parole dell'impulsivo Ricino – ma le stesse circostanze del suo sfogo inducono alla cautela nel giudizio – se ne potrebbe desumere che all'epoca i guelfi dominassero il castello, e che avessero adottato un qualche provvedimento restrittivo nei confronti dei ghibellini. Ad ogni buon conto, una reazione del genere è la spia certa del settarismo e della reciproca ostilità serpeggianti tra i castellani. Settariismo e ostilità destinati ad un esito tragico solo qualche anno dopo.

La sommossa ricordata dal Pitti – definita in modo icastico 'strage della notte di Natale' da Elio Caruso – fece certamente scalpore fra i contemporanei, e soltanto la penuria di fonti narrative di ambito locale, o la loro scomparsa, possono averne limitato la memoria scritta alla cronaca del forlivese Giovanni di mastro Pedrino Merlini, che così la descrive¹³:

Negl'anne ditte, çioè 1386, in la festa de Nadale, fo infra gl'omini de Castrocaro una grande discordia da parte guelfa a parte gibillina, in tal modo che la parte gibillina armada mano asalunno contra la gelfa; e multe de loro taglonno a pieçi, e multi de la ditta parte anchora ne ferinno; e nondemeno i mamolitti picholi fono salvi in parte, e parte ne fono morti molto crudemente. E fatto questo i ditte infami e chativi se partinno per paura de la sua iniquitate che non fosse ponida, e la maore parte ne vene a Forli ad abitare, e abenno assae umanitate dai signure Çecho e Pino¹⁴.

¹² *Registro*, cc. 44v-45r.

¹³ *Castrocaro. Gli statuti comunali del 1404. Le regole del buon governo nel capoluogo della Romagna toscana agli albori del Rinascimento*, «Vicus. Testi e documenti di storia locale», (a cura di) E. Caruso, Cesena, Società Editrice «Il Ponte Vecchio», 2006, p. 16; l'espressione è ribadita in E. CARUSO-E. CARUSO, *Castrocaro nel Rinascimento* cit., p. 19. Da questo studio ho tratto notizia del paragrafo relativo alla strage nella cronaca del Merlini, citata *infra* nel testo.

¹⁴ GIOVANNI DI M^o PEDRINO DEPIINTORE, *Cronica del suo tempo*, (a cura di) G. Borghezio, M. Vattasso, A. Pasini, «Studi e Testi, 62», vol. II: (1437-1464) ed *Appendice (1347-1395)*, Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1934, p. 474, n° 2074 («1386. Como in Castrocaro fo fatta grande crudelitate da gielfe a gibiline»). Per l'identificazione dell'autore si vedano A. PASINI, *Giovanni di m. Pedrino dipintore (Giovanni Merlini)*, in *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna*, s. 4, XIX (1928-29), 1-3, pp. 49-89, e A. VASINA, *Merlini, Giovanni (Giovanni di mastro Pedrino dipintore)*, in *Repertorio della cronachistica emiliano-romagnola (secc. IX-XV)*, «Nuovi Studi Storici, 11», (a cura di) B. Andreolli, D. Gatti, R. Greci, G. Ortalli, L. Paolini, G. Pasquali, A. I. Pini, P. Rossi, A. Vasina, G. Zanella, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1991, pp. 96-99. Sulla composizione della cronaca è irrinunciabile la citazione dell'ottimo e chiarificatore G. GUERRINI FERRI, *Dall'ambiguità alla comprensione: storia e significato di un codice d'autore (BAV, Vat. lat., 10490)*, «Scrittura e civiltà», XIV, 1990, pp. 123-149.

Nome (d.=dominus; s.=ser)	Titolarura e cronologia della carica
Biagio da Medicina s. Tommasino da Reggio	Podestà: <i>ante</i> maggio 1380 luogotenente (di Biagio da Medicina): <i>ante</i> maggio 1380
d. Bartolomeo Cat(tani) da Mazzolano nel con- tado di Imola	Podestà: maggio 1380
Bertuccio Sabadini da Bologna s. Giovanni Negri da Reggio	Podestà: luglio 1380-febbraio 1381 Podestà: marzo-aprile 1381
Colombano da Rizzolo di Piacenza Baldo di Guzzio dalla Sicilia	(in nome del Tortello): giugno-luglio 1381 (in nome del Tortello): ottobre 1381
s. Domenico di Girozzo Odomeri da Arezzo s. Giovanni <i>quondam</i> Andriolo Ferrari da Parma	Podestà: marzo 1383 Vicario (del Boccatorto): settembre 1383- marzo 1384
s. Paolo <i>quondam</i> Feo da Arezzo d. Ugolino <i>quondam</i> Iacopo da Bibbiena giudice e notaio	Vicario (del Boccatorto): maggio-luglio 1384 Vicario (del Boccatorto): ottobre 1384-ottobre 1385
Giovanni <i>quondam</i> Andrea da Gemona d. Ugolino <i>quondam</i> Iacopo da Bibbiena giudice e notaio	Podestà: novembre 1385 Notaio e Vicario (del Carafa): giugno-settembre 1386
d. Francesco di Cecco Buonaccorsi da Montone giudice e notaio s. Francesco da Montone	Vicario (di Castrocaro e del Fieschi): luglio 1387 <i>ante</i> settembre 1387
Bartolomeo da Vercelli d. Francesco di Cecco Buonaccorsi da Montone giudice e notaio	Podestà: settembre-novembre 1387 Vicario (di Castrocaro e del Fieschi): dicembre 1387
d. Maso di Casuccio <i>sive</i> Casino Paganelli da Barbiana d. Maso di Casuccio <i>sive</i> Casino Paganelli da Barbiana	Podestà e Vicario (del Fieschi): marzo 1389-aprile 1390 Podestà: marzo 1391
s. Matteo di Calandrino da Mansignano d. Maso di Casuccio <i>sive</i> Casino Paganelli da Barbiana	Podestà: agosto 1391 Podestà: dicembre 1391
s. Matteo di Calandrino da Mansignano Giovanni Ferretti da Faenza	Podestà: gennaio 1392 Podestà: gennaio 1395-febbraio 1396

Nel registro mancano i *libri sententiarum* per il periodo che va dal dicembre del 1386 a tutto il primo semestre del 1387, e di conseguenza non si conosce la reazione immediata delle autorità castellane alla strage dei guelfi¹⁵. Tuttavia nella seconda metà

¹⁵ Forse non è un caso che proprio tra la fine del 1386 e l'inizio del 1387 si collochi il passaggio di consegne tra il Carafa e il Fieschi: A. A. STRNAD, *Carafa, Filippo* cit., p. 546.

del 1387 prima a luglio messer Francesco di Cecco Buonaccorsi da Montone, e poi a settembre Bartolomeo da Vercelli, pronunciarono almeno due sentenze relative ai fatti del Natale passato, grazie alle quali è possibile ricostruirli con sufficiente precisione e dovizia di particolari¹⁶.

Gli autori della strage descritti in queste sentenze – castrocaresi o delle ville del territorio, salvo diversa indicazione di provenienza, e tutti condannati a luglio, con l'eccezione del solo Guido *quondam* Niccolò a settembre – sono in totale ventotto, ovvero: Agostino di Martino di Zaruffo, Amatore di Savazano, ser Antonio di ser Stefano, i fratelli Benedetto e Giovannino e Menghino di Ugolino da Albareto, Bertino di Gherardo da Laguna, Berto di Maurellino, monna Chiara di Fronte – caso più unico che raro di donna coinvolta in prima persona nella lotta di parte! – Drudone di Aprile da Calbora, Francesco di Pellegrino da *Laniagiera* (?), Giovanni di Pellegrino da Converselle, il fabbro Giovanni di Ristoro, Giovanni di Giannino, Guido *quondam* Niccolò, Masino di Gherardo da Laguna, Michele di Federigo, Mingante da Ladino, Pace di Muzzo da Mirano, Paolino di Vanni, ser Paoluccio di ser Giovanni, Ricino *quondam* Cenni, Rigo di Guglielmuccio, Sandro di Toniolo da Dovadola, Sante di Ranieri da Riosalso, Severo di Sante, maestro Simone di Benedetto, Tonio di Gianello.

Secondo gli atti processuali avevano preventivamente deciso di riunirsi, facendo «conventiculam» nella casa di ser Antonio di ser Stefano, situata nel castello presso la via pubblica e «iusta Sanctum Nichollicium», per ragionare su questioni politiche del massimo rilievo, e forse impellenti. Era stato proprio ser Antonio a dare avvio alla discussione chiedendo «Quale modum *** *** de istis Andrea Franceschini, ser Nicholucium magistri Masi, Petro Druidonis, Tonio ser Antolini, Pantaleone Iohannis, Bidino Filipi, et aliis nostris vicinis guelfis, qui petunt medietatem consili ac honorancie et militie nostri Comunis, et ultra hoc querunt ut cogamur ab eisdem facere pacem de iniuriis preteritis? Quid vobis videtur?». Guido *quondam* Niccolò aveva espresso una posizione ancora interlocutoria proponendo «Sciamus ab eis si ipsi volunt supportare ac sustenere honera regalia et personalia pro medietate, sicuti (sic) petunt et volunt honores et consilia et milicias nostri Comunis pro medietate hiis datis»¹⁷. Giovanni di Ristoro però si era opposto a questo tentativo di mediazione,

¹⁶ *Registro*, cc. 1r-2r, 7r, 20v-21v. Queste due sentenze riguardano direttamente la strage della notte di Natale: nella prima, datata 28 luglio, a carico di ventisette congiurati, se ne collocano in modo esplicito le azioni al dicembre passato, e si fa riferimento alla loro riunione preliminare in casa di ser Antonio di ser Stefano; nella seconda, datata 5 settembre, a carico del solo Guido *quondam* Niccolò e molto più dettagliata della precedente, si fa di nuovo riferimento alla riunione preliminare in casa di ser Antonio di ser Stefano, e si citano quattro dei congiurati e tutte le loro vittime conosciute. Una terza sentenza, anch'essa datata 28 luglio, forse relativa agli stessi fatti, è descritta *infra* in nota. Partendo dal presupposto logico che (almeno) un processo deve essere stato celebrato in tempi vicini ai fatti, non so spiegare la *ratio* giuridica della prima sentenza, mentre posso ipotizzare una successiva incriminazione per il condannato della seconda.

¹⁷ Intendo gli oneri reali e personali («honera regalia et personalia») come una forma di tassazione collegata alla rappresentanza politica, definita come onori, consigli, milizia, onoranze («honores et consilia et milicias <...> honorancie»).

affermando in modo risoluto «Pro certo ipsi non haebunt illa, nec consenciam. Imo, oportet quod ego manualiter interficiam ser Nicholucium ductorem i<l>lius propositi. Et nego ei de <h>abendo i<l>lam medietatem honorancie, et ultra non desistam ad favendum quantum malum ego potero!». Francesco di Pellegrino e gli altri astanti avevano approvato questa linea intransigente sostenendo che «Bonum est ut faciamus in ipsos quantum malum posumus». Infine aveva ripreso la parola Guido *quondam* Niccolò concludendo che «Bonum est nos incipere, ex quo sic deliberatis ad faciendum malum ipsis antequam ipsi prorumpant in nos, quia si ipsi inciperent contra nos, e<s>set nobis i<g>navis malum».

Dopo aver scelto l'opzione della forza, i congiurati erano andati a prendere le armi, per ritrovarsi poi «super trivio Sancti Nicolai sacrato, situatum in Castrocaro iusta via publicam et iusta fosam dicti castri», e da qui spostarsi «ad dictam plateam»¹⁸; di seguito avevano compiuto una scorribanda armata per le vie del castello. Un'azione improvvisa, che aveva effettivamente colto di sorpresa gli avversari, ma con risultati tutt'altro che «chirurgici». Degli obiettivi che si erano prefissati, erano riusciti a raggiungere e uccidere Andrea di Franceschino da Carpineto, ser Nicoluccio di maestro Maso, Pietro di Drudone e Tonio di ser Antolino, ma soltanto a ferire ser Pantaleone di Giovanni Bottazzi da Meldola e Bedino di maestro Filippo Corbizi¹⁹. Nella confusione degli scontri corpo a corpo – vuoi perché si erano frapposti, vuoi per un errore fatale, una vendetta feroce, semplice crudeltà: forse neppure i responsabili avrebbero saputo rispondere – avevano ucciso anche Niccolò di Filippo da Carpineto – un sodale del compaesano Andrea di Franceschino? – e soprattutto il piccolo Drudone di tredici mesi, figlio di Pietro di Drudone – nella sorte di questo bambino si riconoscono i «fanciulli» del Pitti e i «mamolitti picholi» del Merlini – nonché ferito Niccolò figlio del Bottazzi. Infine, per completare l'opera, avevano saccheggiato la «domum et stationem» del Corbizi, e le case di Pietro di Drudone e di Niccolò di Giovanni «hostoli».

La pena consueta per la ribellione e per l'omicidio era la condanna a morte, e dunque non stupisce che fosse irrogata a ventisette dei congiurati, oltretutto resisi contumaci²⁰. Viceversa stupisce che solo una multa di 600 ducati d'oro ed il confino

¹⁸ I guasti della scrittura non lasciano intendere quale piazza fosse.

¹⁹ Per l'identificazione delle famiglie di Bedino di maestro Filippo e di ser Pantaleone di Giovanni si vedano ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Diplomatico, Riformagioni Atti Pubblici*, 3 agosto 1392, ed E. CARUSO-E. CARUSO, *Castrocaro nel Rinascimento* cit., pp. 111-114. Entrambi furono testimoni all'atto citato, con il quale il *nobilis vir* Tommaso di Francesco Conte di Novi Ligure, allora Castellano e Governatore di Castrocaro, costituiva due procuratori per trattare la cessione del castello al Comune di Firenze.

²⁰ In un'altra sentenza pronunciata il 28 luglio sei uomini resisi anch'essi contumaci – ovvero Bruno di Zucca, Guido di Toniolo, Iacopo di Martino, Moratto di Sante, Sante di Menghino, Ugolino di Martino di Zaruffo – furono condannati a pagare una multa di 100 ducati d'oro per reati che non vengono definiti (il dispositivo rinvia alla relativa inquisito); è possibile però che questi fossero connessi alla strage del Natale, perché tra i condannati spicca il fratello del congiurato Agostino di Martino di Zaruffo (Registro, cc. 21r-22v). Forse avevano avuto notizia della riunione dei congiurati e non ne avevano fatto parola con le autorità castellane?

(o la decapitazione in caso di insolvenza) fossero irrogati a Guido *quondam* Niccolò, il quale però era reo confesso. Quest'ultimo particolare, a ben vedere, lascia adito a qualche dubbio sulla completa veridicità della conversazione tra i congiurati, che è riportata soltanto nella sentenza di settembre: sorge infatti il dubbio che Guido *quondam* Niccolò ne abbia 'aggiustato' il tenore per alleggerire la propria posizione processuale.

Come che sia, queste risultanze permettono di ricostruire in modo abbastanza convincente il rapporto tra guelfi e ghibellini castrocaresi nel corso degli anni Ottanta.

All'epoca il castello doveva reggersi con un regime bipartitico, nel quale i membri di entrambe le fazioni si dividevano i posti nelle magistrature collegiali. Inizialmente, però, secondo una ripartizione ineguale, e favorevole ai ghibellini: forse aveva ragione il Pitti a lamentarsi che fossero maggioranza tra la popolazione. Il loro predominio cominciò a vacillare per effetto del Grande Scisma, come paiono indicare le traversie giudiziarie di Ricino *quondam* Cenni nel 1381. Non si andrà lontano dal vero immaginando che in quel difficile contesto Legati Apostolici e Rettori non se ne fidassero, e che cercassero piuttosto di rinsaldare la tradizionale alleanza con i guelfi, sostenendoli in ambito locale. Tuttavia, è anche logico pensare che temessero soprattutto una recrudescenza della lotta di parte, e che quindi favorissero la pacificazione, magari impegnandosi a rimuovere ogni discriminante²¹. Nel 1386 le questioni politiche all'ordine del giorno a Castrocaro dovevano essere la «pacem de iniuriis preteritis» fra guelfi e ghibellini, e la richiesta dei primi di avere «medietatem consili ac honorancie et militie», ovvero la rappresentanza paritetica negli uffici comunali, questioni che si trovano proposte come temi di discussione da ser Antonio di ser Stefano nella «conventiculum» riunita in casa sua. In quella circostanza l'intervento di Guido *quondam* Niccolò – si voglia dar credito o meno alla sua posizione processuale – dimostra che a quella rappresentanza erano anche legati gli oneri personali e reali in favore del comune, e che se i bravi guelfi avevano reclamato a gran voce la metà dei posti nelle magistrature castellane, non avevano fatto altrettanto con i relativi obblighi fiscali. Forse un motivo in più per scatenare la furia omicida di Giovanni di Ristoro e motivare la risoluta fermezza di Francesco di Pellegrino.

La documentazione permette anche di riconoscere i caporioni di entrambi gli schieramenti. Tra i guelfi i sei obiettivi dei congiurati: per primo il ser Nicoluccio di maestro Maso definito «ductorem i<l>ius propositi», ovvero il promotore della rappresentanza paritetica, poi Andrea di Franceschino da Carpineto, il Bottazzi e il Corbizi, Pantaleone di Giovanni, Pietro di Drudone, Tonio di ser Antolino. Tra i ghibellini senza dubbio ser Antonio di ser Stefano, che ospitò la «conventiculum» ed

²¹ Sul tema della lotta di parte in Romagna si veda l'ormai classico A. VASINA, *I Romagnoli fra autonomie cittadine e accentramento papale nell'età di Dante*, «VII Centenario della Nascita di Dante. Collana di Studi Storici, III», Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1965, e J. LARNER, *Signorie di Romagna. La società romagnola e l'origine delle Signorie*, «Nuova Collana Storica», Bologna, Società editrice il Mulino, 1972 (New York, 1965¹), pp. 35-55 e 59-79.

iniziò la discussione, e Francesco di Pellegrino, Giovanni di Ristoro, Guido *quondam* Niccolò, che vi presero parola; accanto ad essi, forse, anche monna Chiara di Fronte (!), Giovanni di Giannino, Menghino di Ugolino da Albareto, Ricino *quondam* Cenni, Rigo di Guglielmuccio e Tonio di Gianello, perché i loro nomi si leggono a distanza di quasi vent'anni nell'elenco dei nove «principali» della strage di Natale esuli, i quali un'ambasceria castrocarese inviata al governo fiorentino nel 1403 chiedeva di mantenere in bando²².

È interessante osservare come i dispositivi delle sentenze definiscano i condannati «homines male vite conditionis et fame», «proditores robatores homicidas turbatores status Sacrosantis Matris Ecclesie», oppure «famosum tractatorem omicidii et robarie nec non turbatorem status» nel caso di Guido *quondam* Niccolò, ma non ghibellini. Probabilmente questa sottigliezza giuridica riflette l'intenzione dei giudici di evitare il coinvolgimento della parte ghibellina nel suo complesso, scegliendo di separare in modo netto le responsabilità individuali da quelle collettive. A dire il vero, si può anche pensare che i congiurati del 1386 non rappresentassero l'intera comunità dei ghibellini castrocaresi, bensì soltanto una frazione estremista. Ad ogni buon conto, la pena tutto sommato lieve irrogata a Guido *quondam* Niccolò è un indizio certo della volontà politica di moderare la repressione²³.

In effetti, il vero problema dei governatori, locali o provinciali che fossero, non erano tanto i ghibellini – o i guelfi – attivi nelle comunità soggette, quanto le mire degli stati confinanti e dei signori romagnoli sulla provincia. All'epoca la tradizionale lotta di parte e le vecchie fazioni erano sostenute, fomentate, strumentalizzate in buona sostanza, da questi potentati, nel chiaro intento di limitare e/o contrastare il governo dei legittimi rappresentanti della Chiesa²⁴. Nello specifico, le minacce al dominio su Castrocaro provenivano da Firenze e da Forlì, e concretamente riflettevano le velleità espansionistiche del comune toscano e le ambizioni territoriali della signoria ordelaffiana, sin dal 1376 ristabilita da Sinibaldo (I), e nel 1385 presa con la forza da Francesco (III) e Pino (II), presso i quali «la maore parte» dei congiurati aveva trovato rifugio e «abenno assae umanitate»²⁵. Gli effetti di queste influenze esterne

²² ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Diplomatico, Cartaceo, Riformagioni Atti Pubblici*, 16 agosto 1392-16 maggio 1403 (n° 105, secondo); documento edito in E. CARUSO-E. CARUSO, *Castrocaro nel Rinascimento* cit., pp. 219-220. L'elenco non riporta i nomi di Francesco di Pellegrino e di Giovanni di Ristoro, all'epoca presumibilmente già morti, bensì quelli dei figli, ovvero Bartolo di Giovanni di Ristoro e (forse) ser Pellegrino di Franceschino.

²³ Vale lo stesso principio nel caso dei sei condannati dell'altra sentenza del 28 luglio, per la quale si veda *supra* in nota.

²⁴ A. VASINA, *I Romagnoli fra autonomie cittadine e accentramento papale nell'età di Dante* cit. pp. 291-321; J. LARNER, *Signorie di Romagna* cit., pp. 103-130 e 217-230.

²⁵ Nel corso del Trecento il castello era stato conteso tra la Chiesa, Firenze, ed i signori di Forlì (i Calboli e gli Ordelaffi) e di Faenza (i Manfredi); aveva fatto parte del dominio degli Ordelaffi dal 1350 al 1359, allorché era stato ripreso *armata manu* dall'Albornoz: *Castrocaro. Gli statuti comunali del 1404* cit., pp. 16-17; E. CARUSO-E. CARUSO, *Castrocaro nel Rinascimento* cit., pp. 18-19. Sulla signoria degli Ordelaffi su Forlì si veda J. LARNER, *Signorie di Romagna* cit., pp. 122-130.

sul castello si rivelano in due cospirazioni, in merito alle quali il registro tramanda i verdetti dei giudici.

Nel 1387 messer Francesco di Cecco Buonaccorsi da Montone condannò all'impiccagione Disserino *quondam* Francesco di Bottazzo da Castelnuovo e Giovanni *alias* Biondo di Pietro da Marzeno, *homines male vite conductionis et fame* nonché *publicos et famosos proditores nepharios*, rei confessi di aver architettato un piano per impadronirsi della rocca²⁶.

Nel marzo di quell'anno, ritrovandosi «in locho honesto versus Portam Ulmi», Disserino e Giovanni *alias* Biondo avevano tenuto questa conversazione: «Blonde, nos possumus esse divites habendo modum habendi istam rocham inter me et te cum aliquibus sotiis nostris. Attendamus ad prodicionem istius rocche? – Ego sum contentus – Habeas modum habendi tres vel quatuor sotios amicos tuos qui consentiant ad dictum tractatum²⁷, et ego operabo tantos. Inveniamus modum habendi aliquos sotios nobisschum qui consentiant ad dictam prodicionem, et postea mictemus pro exititiis²⁸ istius terre qui veniant ad nostrum subsidium habito d(omi)nio dicte rocche – Ego nolo consentire quod petantur exititii, quia de ipsis non possem confiderem (sic), sed cum habebimus dominium dicte rocche quamplures venient ad nos si volumus vendere dictam roccham, ita quod intentio mea est vendere dictam roccham qui nobis plus pecuniam dabit – Etiam ego: habeo filias tres vel quatuor quas volo nubere expensis Ecclesie Romane». Infine, entrambi si accordarono in modo che «Quando Castellanus exiverit de dicta roccha cum una parte sotiorum, vere nos cum sotiis nostris petierimus alios sotios in dicta roccha existentes quod venire debeant in domo – in qua moratur dictus Biondus – in qua domo dispositi erunt r*** claudere dictos sotios consentire non volentes ad dictam prodicionem et tractatum; et pos(tea?) *** ad unum ad unum pontem cum una fune foras de dicta roccha, et iret Bononiam *** intentione vendendi dictam roccham Comuni Florentie vel Bononie *** sedecim adminus²⁹».

Il piano prevedeva di approfittare dell'assenza del Castellano per sottrarre le chiavi della rocca ad Antonio, «porterio dicte rocche», e sollevare a metà il ponte levatoio, cosicché «quando sotii sic videbunt, non dubitamus quod non consentiant ad dictum tractum occasione lucri; et illi qui non voluerint consentire ponebimus foras».

Disserino si era attivato cercando dei complici: «iam etiam tangerat in verbis secreta certos alios sotios, quorum nomina pro meliori in secretum tenentur, animo

²⁶ *Registro*, cc. 16r-17v.

²⁷ Ovvero una congiura, secondo la terminologia dell'epoca.

²⁸ Ovvero gli esuli banditi dal castello, secondo la terminologia dell'epoca.

²⁹ Il dispositivo della sentenza è diviso in due parti distinte, ognuna delle quali relativa ad un singolo condannato – forse nell'intento di precisarne le responsabilità individuali. I rispettivi brani della conversazione risultano però significativamente diversi al confronto – forse perché le confessioni riportate nell'*inquisitio* presentavano delle discrepanze insanabili. Per rendere più comprensibili i dettagli del piano architettato dai condannati ho ritenuto dunque opportuno 'rimontare' la sequenza dei brani, sebbene in tal modo abbia 'creato' un testo che nella sua completezza non rappresenta una lettura fedele del documento.

et intentione si volebant consentire dicto tract<at>o et proditioni». Ma durante questi preparativi aveva prestato fiducia alla persona sbagliata, un certo Tomeno da Modena, con il quale addirittura era nato un alterco: «O Tomene, si tu vis contentare, ego habebō modum habere pechuniam – Habes tu modum faciendi pecuniam? Noli michi dicere verba indebita nec contra honorem domini Castellani, quod ego accusabo te dicto Castellano – Vade, vade! Tu non es de illis quem quero!». È facile riconoscere in questo Tomeno una delle *personarum honestarum et fidei dignarum* le cui denunce erano all'origine del procedimento penale contro i due cospiratori. E non a caso il primo ad essere arrestato fu proprio Dissertino.

A quel punto, sapendo di non avere più scampo, Giovanni *alias* Biondo aveva tentato il tutto per tutto: «cum sensit dictum Dixerinum eius sotium esset detentum, timens ne fuisset accusatus dicto domino Castellano, ivit in cameram domini Episcopi, per quam cameram adscienditur super turrim dicte rocche, aspiciendo si porta dicte turris erat clavata ***, animo et intentione adsciendendi dictam turrim et ipsam accipere in fortiam. *** in dicta roccha existentibus, clamando et vociferando alta voce 'Ad arma! Ad (arma)!' quod certi – nomina quorum pro meliori tacentur – ad ipsius subsidium et si et *** non venissent erat dispositum petere mercedem domino Episcopi et Castellano *** ipsum ire ad sui libitum voluptatem».

Questo complotto non sembra avere avuto alcuna motivazione politica. Il movente confessato dai promotori è quanto di più utilitaristico si possa immaginare: trovare il denaro necessario per costituire le doti delle figlie! Anche la sfiducia manifestata nei confronti degli esuli castrocaresi – nei quali si devono riconoscere senza dubbio i ghibellini condannati per la strage di Natale – deriva dal timore di perdere il controllo delle operazioni, e con esso l'opportunità di consegnare la rocca al migliore offerente. Tuttavia si può rilevare come il primo destinatario della proposta fosse il Comune di Firenze, e come il progetto eversivo avesse incontrato un certo favore tra i castellani – forse coinvolgendo anche personalità di rilievo, se i nomi di alcuni complici *pro meliori tacentur*.

Di tutt'altro tenore il piano di attacco al borgo di Castrocaro, che fu ispirato direttamente – *more insolito* – da uno dei signori di Forlì, ovvero Pino Ordelaifi, e che si risolse nella condanna a morte per impiccagione pronunciata da messer Maso di Casuccio *sive* Casino Paganelli da Barbiana contro Filippino *quondam* Tura da Uzzano nel comitato di Imola, Giovanni *quondam* Benedetto da Susinana, e Zardo di Fabbrino da Tredozio, abitante a Castrocaro, tutti rei confessi, nel 1389³⁰. La vicenda è molto articolata, ma presenta aspetti di notevole interesse, che meritano un'attenta disamina.

Nell'agosto del 1389 Zardo era ospite del fratello Rigaccio a Forlì, assieme al socio maestro Astolfo da Cortona «fabro parolaro»³¹. Mentre erano a letto Rigaccio confidò

³⁰ *Registro*, cc. 149r-151v.

³¹ Ovvero 'ciarlone' secondo il vocabolario della Crusca; oggi lo diremmo ciarlifero, chiacchierone, pettegolo. Insomma, il peggior complice immaginabile per un qualsivoglia piano segreto, come si leggerà di seguito.

loro che «Pinus de Ordelaflis dixit michi quod loquerer vobiscum quia de vobis bene possum confidere si aliquis modus per vos posset inveniri quod ipse posset intrare et habere burghum Castrikari». Zardo rimase perplesso, e si limitò a notare che «Astolfus hic est»; questi tuttavia rassicurò i due fratelli proponendo un piano: «Quantum est pro me sum paratus. Et credo si rumperetur murus domus in qua habito, que fuit Iohannis fabri ba*** dicti loci, et in qua facimus artem fabrarie, comode posset intrare in dictum burghum, quia dicta domus est super foveam dicti burgi, prout scitis, et eius murus est murus fortilicii, et in ipso loco custodie tempore noctis male possunt audire vel sentire, et ibi habetur modica suspicio. Unde, prout dixi, quantum pro me sum paratus quia sum pauper, et etiam vos estis, et esset bonum quod lucraremus aliquid». L'aspetto economico fu subito chiarito da Rigaccio: «Pinus predictus dixit michi si et in quantum videretis modum quod posset intrare dictum burghum cum gentibus suis quod faceret nos divites pro toto tempore vite nostre». I due soci allora chiesero a Rigaccio di fare da tramite con il signore: «Dicis dicto Pino nostri parte quod ibimus Castrumkarum et cogitabimus ordinare dictum factum. Et quando nobis videbitur tempus, unus nostrum, vel ambo, veniet Forlivium ad ordinandum quid in predicto tractatu erit agendum tecum».

Tornati a Castrocaro, qualche giorno dopo furono raggiunti da un certo («quidam») Sante da Faenza, un provvisionato dell'Ordelaflis, che li incontrò in casa di Bino di Ciumano, ove all'epoca il castellano Andrea di Zanotto faceva mescita di vino, e così si presentò: «Pinus misit me ad vos et michi commisit quod vobis dicam et ad memoriam reducam quod bene et diligenter respiciatis per quem modum posset habere istud burghum». Zardo e maestro Astolfo lo rassicurarono sul proprio impegno dicendogli «Vade, et dicas Pino predicto nostri parte quod in dicto <Ri>gaccio cogitamus, et sibi vel Rigacio rendere veniemus Forlivium. Sed antequam vadas volumus tibi ostendere domum in qua deliberati sumus frangere murum, et poteris adv(er)sari quid tibi videtur». Sante quindi rientrò a Forlì riferendo tutto all'Ordelaflis.

A distanza ancora di qualche giorno Zardo si recò a Forlì, ed in una taverna chiamata «Le Celendole» incontrò Rigaccio in presenza di Giovanni. Questi fu coinvolto nell'operazione da Rigaccio a seguito di un breve scambio di battute: «Vo' tu essere ad uno bono facto et guadagnare cinquecento fiorini? – Quid factum est istud? Nonne ego possem scire? – Istud factum non est factum dicendi omni persone ubique – Bene potestis confidere de me. Et si debeo esse, dicatis mihi quod factum est, quia dicerem vobis mortem hominum»³². Intervenne allora Zardo al posto del fratello: «Ego tibi dicam, sed in credencia ut nemini notifies. Factum est istud quod habemus ordinatum dare burghum Castrikari Pino de Ordelaflis, et credo lucrari florenos mil-

³² Anche il dispositivo di questa sentenza è diviso in parti distinte, una per ognuno dei tre condannati. Soltanto il brano della conversazione tra Rigaccio e Giovanni è riportato in due di esse, e non presenta differenze di contenuto, ma nell'alternanza tra latino e volgare. Questa l'altra versione: «Vo' tu essere ad uno bono fatto et guadagnerai cinquecento fiorini? – Che fatto è questo? – El non è facto da dire ad ogni persona in ogni luogo – Vos potestis confidere de me. Et si debeo esse, dicatis mihi quod factum est, quia dicerem vobis mortem hominum».